



## **Comune di S. Stino di Livenza**

### **REGOLAMENTO**

**per l'affidamento in concessione ad associazioni sportive di impianti comunali per l'ottimizzazione dell'uso degli impianti sportivi mediante l'affidamento in gestione in via preferenziale alle associazioni, alle società sportive dilettantistiche, agli enti di promozione sportiva, alle federazioni sportive, come delineato dal comma 25 dell'art 90 della legge n. 289/2002;**

#### **Art. 1**

##### **Oggetto e finalità – Attività e parametri generali inerenti la gestione dell'impianto**

Il presente regolamento disciplina le modalità di gestione mediante affidamento a terzi, dei seguenti impianti sportivi di proprietà comunale:

- Stadio comunale "U Orlandini" di Via Vivaldi in S. Stino Capoluogo, con tutte le strutture ed i servizi annessi;
- campi di calcio comunali di La Salute di Livenza e relative annessioni;
- centro Sportivo "Daniele Ferrari" situato in area PEEP di Corbolone con relative annessioni e servizi.

Con il presente regolamento l'Amministrazione intende perseguire, in collaborazione con gli affidatari della concessione, le seguenti finalità:

- a) consolidare e sviluppare il ruolo di polo attrattivo pubblico organizzato e qualificato degli impianti sportivi per la comunità di S. Stino e La Salute di Livenza
- b) favorire processi di progressiva evoluzione delle potenzialità degli impianti, in termini di valorizzazione del medesimo e di ottimizzazione delle risposte strutturali alle esigenze del sistema sportivo locale;
- c) migliorare i processi di sviluppo del sistema sportivo locale, anche con attività programmate, facendo leva sulle potenzialità degli impianti sportivi, in piena coerenza con le previsioni dettate dall'art. 90, commi 24-25-26 della Legge n. 289/2002;
- d) accogliere, nel quadro delle attività (anche di quelle autonomamente gestite) per lo sviluppo della struttura, le iniziative promosse dall'associazionismo sportivo, culturale, turistico, dal privato sociale e da soggetti del volontariato locale, purché nell'ambito delle loro finalità statutarie;

Le attività da realizzarsi nell'ambito del presente regolamento, in relazione all'affidamento in gestione degli impianti sportivi sono qualificabili in via generale come di seguito specificato:

1. l'attività di valorizzazione della struttura sportiva e delle sue potenzialità, finalizzate anche a fornire risposta alle esigenze degli utenti del sistema sportivo locale;
2. l'organizzazione e gestione di eventi e manifestazioni sportive nell'ambito di un quadro di iniziative programmate dall'Amministrazione, con riferimento alla valorizzazione della struttura sportiva e delle sue attività nell'ambito del sistema sportivo locale e delle interazioni con l'associazionismo sportivo;
3. l'organizzazione, sviluppo e gestione di manifestazioni ed eventi sportivi, anche multidisciplinari e sperimentali, nell'ambito di un quadro di iniziative programmate dall'Amministrazione presso la struttura sportiva con riferimento a particolari categorie di fruitori (anziani, disabili etc.);
4. l'organizzazione, sviluppo e gestione di attività e manifestazioni di vario genere, comunque a rilievo sociale, finalizzate a far riconoscere il ruolo di "polo" dell'impianto sportivo;
5. attività preordinate alla gestione e allo sviluppo operativo -strutturale dell'impianto sportivo, quali:

- a) attività operativo - gestionali, nonché attività complementari finalizzate alla gestione ottimale dell'impianto sportivo, al suo miglioramento funzionale-operativo e alla migliore fruibilità della struttura;
- b) gestione e conservazione manutentiva dei beni mobili e immobili afferenti all'impianto sportivo, compresi gli interventi di cura generale e di pulizia, in relazione alle principali finalizzazioni d'uso dello stesso;
- c) sviluppo delle attività inerenti l'organizzazione degli utilizzi dell'impianto da parte di Associazioni, Enti e gruppi, sulla base della programmazione definita dall'Amministrazione;

## **Art. 2**

### **Indicazione dei soggetti ai quali può essere affidata la gestione dell'impianto sportivo.**

I soggetti cui affidare in gestione gli impianti sportivi sono individuati secondo i seguenti criteri di scelta dell'affidataria, previa determinazione a contrarre del responsabile del servizio previa eventuale deliberazione di indirizzo da parte della Giunta Comunale:

1. affidamento diretto ad associazioni sportive dilettantistiche, non lucrative e di utilità sociale, operanti in territorio cittadino nel settore calcistico, di provata capacità gestionale che godano di almeno tre anni di esperienza nella gestione degli impianti sportivi di riferimento;
2. in subordine, nella mancanza di sodalizi sportivi recanti i suddetti requisiti, il responsabile del servizio procederà con le ordinarie procedure di evidenza pubblica per la scelta del contraente nell'affidamento di pubblici servizi;

Costituisce via preferenziale l'essere costituiti in Società e Associazioni sportive dilettantistiche (con e senza personalità giuridica), Enti di promozione sportiva, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedano espressamente lo svolgimento di attività nel settore dello sport o il perseguimento di finalità di solidarietà sociale, nonché l'assenza di fini di lucro.

I partecipanti, se Associazioni, Società o Enti di promozione sportiva dovranno dimostrare di essere in attività da almeno un anno dalla pubblicazione degli eventuali bandi, di possedere quale scopo sociale la conduzione di impianti sportivi ed essere affiliati a Federazioni sportive nazionali o Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o comunque di impegnarsi all'affiliazione entro 30 giorni dall'assegnazione.

## **Art.3**

### **Profili economici e gestionali riferiti all'affidamento**

Al soggetto affidatario compete assicurare il regolare funzionamento dell'impianto sportivo assumendo a proprio carico tutti gli oneri gestionali ad esclusione di quelli relativi alla manutenzione straordinaria dell'impianto stesso.

Ad esso competeranno tutte le eventuali entrate derivanti dall'uso dell'impianto affidato in gestione secondo un tariffario concordato annualmente con l'amministrazione comunale.

Nessun canone è dovuto all'amministrazione comunale per l'affidamento in concessione della gestione degli impianti sportivi in oggetto.

L'affidatario si obbliga a:

- 1) utilizzare l'impianto secondo i propri fini sociali gestendolo, inoltre, coerentemente con il raggiungimento dei pubblici fini dell'Amministrazione comunale;
- 2) a garanzia dei sopraccitati obblighi, l'affidatario si impegna a sottoscrivere una polizza fideiussoria assicurativa in favore del comune di S. Stino di Livenza;
- 3) assumere a proprio carico:
  - la custodia, la pulizia, le spese di utenza, gli interventi di ordinaria e piccola manutenzione che si rendessero necessari come conseguenza dell'uso corrente della struttura;
  - il mantenimento dell'impianto in buono stato di efficienza, fatto salvo il diritto dell'affidatario stesso a rivalersi nei confronti degli eventuali diretti responsabili del danno;
  - l'onere derivante dall'approvvigionamento di acqua, energia elettrica e gas. A tal proposito l'affidatario si interesterà i relativi contratti di fornitura;

- 4) gli interventi di straordinaria manutenzione devono essere concordati dall'affidatario con l'Amministrazione comunale e da questa autorizzati. L'Amministrazione Comunale provvederà alla loro stima per un parziale ristoro delle spese sostenute a conclusione dei lavori e previa presentazione di adeguata rendicontazione;
- 5) l'Amministrazione Comunale potrà controllare in ogni momento che la manutenzione delle strutture e degli impianti sia eseguita con la dovuta tempestività;
- 6) l'affidatario si impegna a presentare all'inizio di ogni anno sociale ed al massimo entro il 30 Settembre, un programma delle attività sportive cui intende dar luogo e, al termine di ogni periodo di attività, una relazione sull'attività svolta e copia del bilancio consuntivo;
- 7) compatibilmente con gli impegni dell'attività sportiva organizzata dall'affidatario, l'Amministrazione Comunale potrà utilizzare gli impianti per manifestazioni promosse direttamente o comunque organizzate sotto il suo patrocinio;
- 8) l'affidatario comunica annualmente le quote d'iscrizione, le tariffe praticate per l'utilizzo del campo di tennis ed il relativo regolamento d'uso all'Amministrazione comunale, la quale si riserva la facoltà di approvarle e/o modificarle;
- 9) l'affidatario si impegna ad organizzare le proprie attività avendo particolare riguardo agli aspetti ludico - ricreativi del mondo giovanile, favorendo specifiche manifestazioni sportive richieste ed organizzate in collaborazione con quelle Associazioni che ne fanno domanda;
- 10) eventuali installazioni di insegne, cartelloni pubblicitari e simili, dovranno essere preventivamente autorizzati dal Comune onde meglio garantire l'aspetto esteriore ed evitare che siano in contrasto con le finalità sportive dell'impianto e per gli stessi dovrà essere corrisposto l'importo sulla tassa di pubblicità dovuta per legge.

#### **Art. 4**

##### **Stato e consegna dell'impianto sportivo e dei beni ad esso afferenti affidati in gestione**

L'Amministrazione consegna all'affidataria l'impianto sportivo e i beni ad esso afferenti con specifico inventario, descrittivo dello stato dei beni immobili e mobili, nonché delle dotazioni correlate.

L'inventario è riportato in un verbale descrittivo, il quale fa fede in relazione allo stato dell'impianto sportivo e dei beni ad esso afferenti, ai fini dei profili gestionali e di miglioramento disciplinati dalla presente convenzione.

In relazione a quanto previsto dal presente articolo, l'Amministrazione e la Società affidataria individuano, ciascuna nell'ambito della propria articolazione organizzativa, un soggetto referente, competente in ordine allo sviluppo delle attività indicate e deputato a gestire le interazioni.

#### **Art. 5**

##### **Clausola generale in ordine agli oneri e agli obblighi contrattuali**

Tutti gli obblighi e gli oneri per l'espletamento delle attività inerenti la gestione dell'impianto sportivo debbono intendersi a completo carico dell'affidataria, ad esclusione di quelli esplicitamente indicati nella presente convenzione come a carico dell'Amministrazione.

Il complesso di obblighi e oneri a carico dell'affidataria non costituisce riferimento limitativo in ordine allo svolgimento delle attività connesse alla realizzazione delle obbligazioni principali e, pertanto, ove si rendesse necessario per l'affidataria far fronte ad obblighi e oneri non specificatamente indicati, ma necessari per l'espletamento degli obblighi contrattuali medesimi, questi sono a completo carico della stessa.

E' fatta salva, per la Società affidataria, la possibilità di introitare risorse, totalmente o parzialmente, derivanti da:

- a) sponsorizzazioni autonomamente acquisite, secondo quanto previsto dal successivo articolo 7;
- b) contributi per la gestione della struttura, corrisposti da altre Amministrazioni;
- c) liberalità e contributi a diverso titolo corrisposti da soggetti pubblici e privati, in relazione al funzionamento dell'impianto sportivo e alla valorizzazione dei suoi beni, nonché in relazione al miglioramento delle attività in esso proposti.

Con cadenza annuale, l'affidataria è tenuta a presentare, con il bilancio, all'Amministrazione un resoconto delle risorse acquisite e dell'incidenza dei proventi da esse ricavati, in ordine all'organizzazione e al miglioramento delle attività principali e complementari realizzate per la gestione della struttura.

#### **Art. 6**

##### **Titoli di accesso all'impianto sportivo**

L'accesso alle attività e alle manifestazioni sportive agonistiche organizzate dall'affidataria presso l'impianto sportivo potrà essere subordinato all'acquisto di specifici titoli. Il cui costo è determinato dall'affidataria.

In relazione a specifiche iniziative promozionali o manifestazioni, organizzate o promosse dall'Amministrazione, volte alla piena valorizzazione della struttura e alla risposta ad esigenze dell'utenza, l'Amministrazione stessa determina il valore dei titoli di accesso o può definire modalità di accesso gratuito o con facilitazioni per particolari categorie di utenza.

#### **Art. 7**

##### **Acquisizione di sponsorizzazioni in ordine alle attività e alle iniziative realizzate nell'impianto sportivo**

L'affidataria può acquisire sponsorizzazioni inerenti le attività e le iniziative realizzate in esecuzione delle attività principali e complementari inerenti la gestione dell'impianto sportivo, oggetto del presente contratto.

Le sponsorizzazioni acquisite devono essere compatibili con sponsorizzazioni o concessioni di spazi pubblicitari dell'impianto sportivo formalizzate dall'Amministrazione. In tal senso l'affidataria è tenuta ad acquisire in ordine ai contratti di sponsorizzazione autonomamente gestiti specifica valutazione dall'Amministrazione stessa.

#### **Art. 8**

##### **Attività dell'Amministrazione inerenti la programmazione e l'organizzazione delle attività sportive nell'impianto**

Per rilevanti esigenze organizzative (anche determinate da situazioni non programmabili) l'Amministrazione può richiedere all'affidataria la modifica dei programmi o dell'articolazione temporale degli spazi di attività sportiva presso l'impianto, con anticipo di almeno sette giorni lavorativi.

All'affidataria è comunque assicurata la gestione esclusiva delle attività nell'impianto sportivo .

#### **Art. 9**

##### **Sottoscrizione e durata della convenzione**

L'affidatario è tenuto alla sottoscrizione di apposita convenzione con l'amministrazione comunale nella quale saranno stabiliti i termini di durata della concessione, non eccedente, comunque, gli anni tre

La convenzione potrà essere soggetta a rinnovo, sulla base di provvedimento espresso e di specifica valutazione che evidenzia la permanenza del pubblico interesse e la convenienza economica.

#### **Art. 10**

##### **Garanzie generali**

A garanzia di tutte le obbligazioni derivanti dalla presente convenzione, in relazione alla corretta esecuzione della stessa, l'affidataria presta cauzione definitiva, mediante fidejussione bancaria o assicurativa

La cauzione di cui al comma 1 del presente articolo è mantenuta per tutta la durata della convenzione e deve essere reintegrata in caso di escussione integrale o parziale.

L'affidataria adotta ogni misura necessaria ad assicurare e garantire il rispetto delle condizioni di sicurezza:

- a) per gli operatori da essa impegnati nella gestione della struttura teatrale, in ordine alle previsioni del D.Lgs. n. 626/1994 e dalla normativa in materia di infortuni sul lavoro;
- b) per i fruitori dei servizi, in relazione alle previsioni normative inerenti la gestione di strutture complesse, con ricettività ampia.

Sono in ogni caso fatte salve le possibilità, per l'Amministrazione, di accertare e chiedere ristoro, anche in via giudiziale, all'affidataria per maggiori danni dalla stessa causati mediante inadempimenti, nonché di risolvere la convenzione per accertata gravità degli inadempimenti.

#### **Art. 11**

##### **Responsabilità**

L'affidataria solleva l'Amministrazione da ogni responsabilità verso terzi (fornitori, utenti, ecc.) per azioni od omissioni ad essa imputabili, anche se riferite a profili attuativi della presente convenzione.

L'affidataria è responsabile della sicurezza degli operatori da essa impegnati nelle attività di gestione dell'impianto sportivo e dei fruitori dello stesso, con riferimento ad installazioni e materiali per l'esecuzione dei medesimi utilizzati, nonché all'uso dei luoghi e delle strutture nei quali essi si svolgono, ferma restando la responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla proprietà dei luoghi e delle strutture di sviluppo delle attività.

L'affidataria è responsabile della gestione degli adempimenti SIAE in relazione all'organizzazione delle attività e delle iniziative sportive e delle manifestazioni spettacolistiche nell'impianto sportivo.

#### **Art. 12**

##### **Garanzie assicurative inerenti i profili di responsabilità**

A garanzia dei rischi connessi alle attività derivanti dalla gestione dell'impianto sportivo, l'affidataria stipula regolare contratto di assicurazione a copertura dei rischi inerenti lo svolgimento di tutte le prestazioni, compresa l'assicurazione per terzi trasportati in caso di utilizzo di autovetture di proprietà dell'affidataria, con massimali non inferiori a quanto indicato nella convenzione di cui al precedente art.9.

#### **Art. 13**

##### **Recesso dalla convenzione**

1. Le parti possono recedere dalla convenzione prima che essa abbia esecuzione, per motivate ragioni, con esplicitazione attraverso comunicazione a mezzo posta raccomandata con A/R inviata con anticipo di almeno sessanta giorni.

#### **Art. 14**

##### **Profili inerenti la cessione della convenzione e dei crediti derivanti dalla stesso**

E' vietato all'affidataria cedere in tutto o in parte le attività riferite alla gestione dell'impianto sportivo oggetto della presente convenzione, senza la preventiva approvazione scritta dell'Amministrazione ed esclusivamente a seguito di motivata richiesta scritta.

L'autorizzazione da parte dell'Amministrazione alla cessione di parte delle attività a terzi non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri convenzionali dell'affidataria, che rimane l'unica e sola responsabile nei confronti del committente delle attività affidate a terzi.

E' altresì vietato all'affidataria cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione delle attività previste dal contratto, senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione.